IMPRESA
BAGNASCO
CENGIO - SV

All'ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità
Per la Liguria
Via Savona n. 3
Genova

OGGETTO: AVVISO N. AP/SV01/14

ALIENAZIONE DI TERRE E ROCCE PROVENIENTI PRINCIPALMENTE DALLO SCAVO MECCANIZZATO DI GALLERIA

EFFETTUATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI SAVONA – INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A10 DI SAVONA ED ALBISOLA E I PORTI DI SAVONA E VADO: VARIANTE ALLA SS1 AURELIA NEL TRATTO TRA SAVONA TORRENTE LETIMBRO ED ALBISOLA SUPERIORE

La Società "BAGNASCO EDOARDO S.R.L.", con sede in Cengio, Via Cosseria n. 15, codice fiscale e partita IVA: 01333970091 dispone di un centro di recupero autorizzato sito in Comune di Carcare, Località Cavallera, (autorizzazione n. 5602/2010 del 2 agosto 2010) con capacità di trattamento materiale inerte per un quantitativo annuo pari a 256.000 tonnellate.
Si allega autorizzazione.
Si precisa che, in caso di Vs accoglimento della ns proposta, il centro può ricevere con decorrenza immediata.

Cengio, 28 marzo 2014

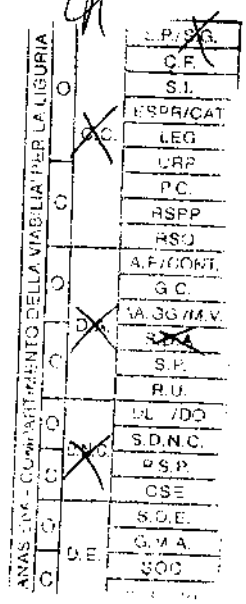
In fede.

Ven 23-4-2014

BAGNASCO

Cengio, 22 aprile 2014

Spettabile
ANAS S.p.A.
Compartimento delle Viabilità
Per la Liguria
Via Savona n. 3
Genova



Alla cortese attenzione del Dott. Camaiori

Oggetto: Centro di recupero autorizzato sito in Comune di Carcare, Località Cavallera (autorizzazione n. 5602/2010 del 2 agosto 2010).

A seguito riunione del 15 c.m. precisiamo che il Centro di recupero in oggetto può ricevere tonnellate 256 000 annue.

Nel periodo dal 1 maggio 2014 al 31 dicembre 2014 può ritirare un massimo di 150.000 tonnellate, mentre nell'anno 2015 potrà ritirare 200.000 tonnellate e nell'anno 2016 potrà ritirare 200.000 tonnellate.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

BAGNASCO EDOARDO s.r.l.
Via Cosseria, 15
17058 CENGIO (SV)
Part. IVA 01333970091

ANAS S.p.A
32012305757CC
Prot. CGE-0006071-A del 28/04/2014

I: Centro recupero sito in Comune di Carcare

ge.segreteriagenerale
Inviato: martedì 22 aprile 2014 18.16
A: Lo Giudice Rosita
Cc: Camaiori Giovanni
Allegati: be anas.pdf (368 KB)

Da inserire nella posta in entrata ed assegnare al Dirigente Amministrativi, Dirigente NC e al Capo Compartimento

---

Da: impresabagnasco@pec.it [impresabagnasco@pec.it]
Inviato: martedì 22 aprile 2014 17.36
A: ge.segreteriagenerale
Oggetto: Centro recupero sito in Comune di Carcare

alla cortese Dott. Camaiori.

Vedasi allegato.

PROVINCIA DI SAVONA

Settore: **Tutela del Territorio e dell'Ambiente**

Servizio: **Autorizzazioni ambientali**

Prot. n. 58731

Classifica 010.003.00064/54(2001)

Savona, data del protocollo

RACCOMANDATA R.R.

R.R. BAGNASCO EDOARDO srl
Via Cosseria, 15
CENGIO (SV)

p.c. COMUNE DI CENGIO
P.zza Martiri Partigiani, 8
17056 Cengio (SV)

REGIONE LIGURIA
V. D'Annunzio, 111
16121 Genova

COMUNE DI CARCARE
P.zza Cavaradossi, 2o
17043 Carcare (SV)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI -
Sezione Regionale
c/o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova
P.zza De Ferrari, 2
16121 Genova

OGGETTO: RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 5520 DEL 28/07/2010 - BAGNASCO EDOARDO SRL - VIA COSSERIA N.15, COMUNE DI CENGIO. RICHIESTA VARIAZIONE QUANTITATIVI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA TRATTARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN LOC. CAVALLERA N. 25 IN COMUNE DI CARCARE, AI SENSI DELL'EX ART. 210 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE P.D.N° 7277 DEL 23.11.2006 CON CONTESTUALE UNIFICAZIONE DEI VIGENTI PROVVEDIMENTI

PROVINCIA DI SAVONA
Via Amendola 10 - 17100 Savona
Tel 019 831 31 - Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 80031260095

Dirigente di Settore:
Responsabile del Procedimento:
Funzionario Responsabile:
Operatore:

SAVONA

PROVINCIA DI SAVONA

Settore : TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Si trasmette copia informe del provvedimento n. 560 del 2/08/2010 agli atti di questa Provincia.

Copia conforme all'originale (equivalente di copia autentica ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000) dello stesso potrà ottenersi dietro presentazione di specifica istanza di richiesta in bollo vigente (attualmente pari ad € 14,62)

Alla suddetta domanda dovrà essere allegato un bollo aggiuntivo vigente (attualmente di € 14,62) per ogni foglio che, ai sensi dell'Art. 5 del DPR 642/1972, corrisponde a quattro facciate.

Le copie conformi scambiate tra le amministrazioni indicate al punto 16 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 non sono assoggettate all'imposta di bollo (copia emessa ad uso amministrativo).

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che la S.V. citi il seguente riferimento: 010.003.006/454(2001).

Distinti saluti.

il Dirigente del Settore
Tutela del Territorio e dell'Ambiente
dott. ing. Vincenzo Gareri

LP

PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.006 **FASCICOLO** 000454/2001

OGGETTO: RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 5520 DEL 28/07/2010 - BAGNASCO EDOARDO SRL - VIA COSSERIA N.15, COMUNE DI CENGIO. RICHIESTA VARIAZIONE QUANTITATIVI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA TRATTARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPER O PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN LOC. CAVALLERA N. 25 IN COMUNE DI CARCARE, AI SENSI DELL' EX ART. 210 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE P.D.N°. 7277 DEL 23.11.2006 CON CONTESTUALE UNIFICAZIONE DEI VIGENTI PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il proprio Atto Dirigenziale n. 5520 del 28/07/2010, con il quale si rilasciava autorizzazione ai sensi della dell'ex art. 210 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii., del DM 5 febbraio 1998 modificato ed integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n° 186, per la variazione dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi da trattare nell'esercizio dell'attività di recupero presso l'impianto ubicato in Loc. Cavallera n. 25 in Comune di Carcare; con modifica dell'autorizzazione atto n. 7277 del 23.11.2006 e contestuale unificazione dei vigenti provvedimenti;

ACCERTATO che per mero errore materiale nel suddetto atto di autorizzazione è presente un'imprecisione nella formattazione e impostazione della tabella contenuta;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di sostituire integralmente il testo dell'atto n. 5520 del 28/07/2010, con le opportune modifiche e correzioni.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:
  - l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Gareri il 02/08/2010 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo [illegible]
Provvedimento numero 2010/5602 del 02/08/2010 esecutiva dal 02/08/2010 pubblicato [illegible]

- l'art. 19, co. 1, lettera o) che innova tra le [illegible] dei comuni, e delle province l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- la legge n. 69 del 18.06.2009
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
- l'articolo 4, D.Lgs 165/01
- il D.M. 28/4/1998, n° 406 e s.m.i.
- l'articolo 41, Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il "Regolamento in materia di procedimenti amministrativi", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n° 24 del 27 giugno 2002;
- il Regolamento di organizzazione approvato con DGP n. 851/97 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 21 Giugno 1999, n° 18 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (in seguito AIA).
- la L.R. 31 ottobre 2006, n° 30 "Disposizioni urgenti in materia ambientale".
- il "Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento" approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n° 19/5175 del 30 gennaio 1996;
  la D.G.P. n.° 217 dell'11.7.2007 avente per oggetto: "Contributo per la partecipazione nei procedimenti in materia ambientale, di difesa del suolo, gestione delle acque e del demanio idrico. Rideterminazione".
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- il Dm 5 febbraio 1998, modificato ed integrato dal Dm 5 aprile 2006 n.186;
- il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, " Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)";
- il Decreto 17 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- il DPCM 27 aprile 2010 e ss.mm.ii., modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud).
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali.

VISTI i seguenti provvedimenti autorizzativi:

a) il PD 6669 del 13.10.05, avente per oggetto: "Società EMI snc di Bagnasco Giampaolo e Alfio con sede in via V.Veneto, 14 a Cengio (SV). Autorizzazione all'esercizio di mezzo mobile di recupero rifiuti OMTRACK GIOVE matricola n. TK 105211, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 22/97";

b) il PD 7277 del 23.11.2006, avente per oggetto: "Società Bagnasco Edoardo srl - via Cosseria,15 - 17056 Cengio. Richiesta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto loc. Cavallera, 25 Carcare ex art. 210 del D.LGS 152/06 in ottemperanza del D.M. 5 aprile 2006, n. 186";

c) il PD 2102 del 07.03.2007, avente per oggetto: " Società Bagnasco Edoardo Srl " Via Cosseria n.15, Comune di Cengio. Autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., alla variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi di cui ai CER: 170504 e 170904, trattabili presso l'impianto sito in loc. Cavallera n. 25, Comune di Carcare";

d) il PD 3948 del 15.05.2007 avente per oggetto: " Società Bagnasco Edoardo rl " Via Cosseria n. 15, Comune di Cengio. Autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. alla variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi di cui ai CER 170504 e 170904, trattabili presso l'impianto sito in loc. Cavallera n. 25 Comune di Carcare";

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Garen il 02/08/2010 ai sensi degli articoli 23 e 22 del Decreto legislativo [illegible] 2005 n. [illegible]
Provvedimento numero 2010/5602 del 02/08/2010 esecutiva dal 02/08/2010 pubblicato dal 03/08/2010 per [illegible] giorni consecutivi

e) il PD 6670 del 04.09.2006 avente per oggetto "Società Bagnasco Edoardo srl – via Cosseria n. 15, Cengio. Richiesta variazione quantitativi di rifiuti da trattare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto in loc. Cavallera, in Carcare ex art. 210 del D.LGS 152/06 – Modifica autorizzazione n. 2227 DEL 23.11.2006

CONSIDERATO che agli di questa Provincia risulta

- che la Società Bagnasco Edoardo Srl – Via Cosseria n. 15, comune di Cengio, esercita già da tempo l'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Carcare loc. Cavallera, 25, ex art. 33 del D.Lgs 22/97, ed è iscritta al n.° 17 del Registro delle Imprese, tenuto da questa Provincia;

- la nota del comune di Carcare, nella quale si dichiara che l'impianto sito in loc. Cavallera risulta esterno alle aree esondabili;

- il P.D. n. 24912 del 5.03.1998 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e successivo atto n. 2005 del 15.03.2004 di voltura in capo alla ditta Bagnasco Edoardo S.r.l., subentrata alla ditta Viglizzo;

- che la Ditta Bagnasco, con nota prot.n. 44111 assunta agli atti di questa Provincia in data 21.06.2006, ha fatto richiesta ex art. 210 del D.Lgs 152/06, per incrementare il quantitativo di alcuni rifiuti non pericolosi, già oggetto di recupero, ritenendo inadeguati all'impianto i parametri di quantità annua fissati dall'allegato 4 suballegato 1 del DM 5 febbraio 98;

- la nota della Società Bagnasco Edoardo srl., acquisita agli atti in data 25.10.2006 con prot. n. 73932, di trasmissione documentazione ad integrazione di quella agli atti, con le quali dichiara che l'impianto non dà origine a scarichi recapitanti in fognatura, in quanto le acque meteoriche che si raccoglieranno dai piazzali di stoccaggio e frantumazione dei rifiuti e dei prodotti finiti, verranno convogliate in una zona delimitata grazie ad idonea pendenza, quindi verranno pompate all'interno del bacino di deposito delle acque di lavaggio dell'impianto di frantumazione inerte funzionante a ciclo chiuso e utilizzate anche per la bagnatura dei cumuli e per la bagnatura del prodotto in fase di frantumazione, garantendo peraltro un risparmio di risorse idriche;

- le note prot. nn. 31651 e 31642 del 17/04/2007 con le quali la Società Bagnasco Edoardo comunica l'utilizzo dell'impianto mobile " OMTRACK GIOVE " (matricola 105211) già autorizzato con PD 6669/2005 con portata di 50-295 t/h e produzione media testata pari a 130 t/h (impianto utilizzato saltuariamente), da affiancare a quello esistente del tipo "OMTRACK 87 G " con portata pari a 70 t/h;

- la nota prot n. 36820 del 08/05/2007 con la quale il Comune di Carcare esprime " parere favorevole alla richiesta di ampliamento " con prescrizioni contenute nella Delibera G.C. n. 77 del 23/04/2007 riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- la nota prot. n. 38229 del 11/05/2007 con la quale il Comune di Carcare, comunica quanto segue:
  - ✓ in data 7.5.2007 è stato effettuato un sopralluogo presso la Ditta Bagnasco Edoardo in loc. Cavallera,
  - ✓ l'area ricade totalmente in zona D2 "Paletta" di P.R.G. con destinazione " attività produttiva ";

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Garen il 02/08/2010 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.
Provvedimento numero 2010/5602 del 02/08/2010 esecutivo dal 02/08/2010 pubblicato all'Albo on-line della Provincia di Savona

- ✓ parte dell'area ricade in zona c.v. del Piano Regionale Territoriale delle Attività di Cava, approvato con delibera regionale n. 16 del 7.03.2000
- ✓ all'interno dell'area sono in corso di realizzazione lavori di coltivazione autorizzati con provvedimento SUAP Posizione 307 n. 6184/2006 e della deliberazione n. 07/2005 ai sensi della L.R. n.17/9 e n. 21/2001;
- ✓ la rimanente porzione di cava pur ricadendo in area D "Paletta" di PRG (zona produttiva) è stata stralciata dal Piano cava e risulta vincolata da punto di vista paesaggistico soltanto in una piccola parte, cioè entro i 150 metri dal Rio Cavallera;
- ✓ dalle misurazioni effettuate è risultato che i cumuli di materiale accantonato distano oltre 150 metri dal Rio Cavallera, quindi in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico.

CONSIDERATO che il quantitativo massimo annuo recuperabile, espresso in tonnellate, sarà pari a complessive 256.000 t/annue corrispondenti a circa 701 t/giornaliere

RICHIAMATO il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 che fissa limiti nei quantitativi dei rifiuti non pericolosi da recuperare secondo le procedure semplificate, anche l'attività di recupero potrà essere svolta anche per quantitativi annui superiori, purchè autorizzati ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06.

VISTA la nota assunta agli atti di questa Provincia in data 10.05.2010 con il prot. n° 35981 con la quale l'Impresa Bagnasco chiede la variazione dei quantitativi massimi annui di alcune tipologie di rifiuto da trattare, nel rispetto del quantitativo massimo totale autorizzato.

VISTA la nota del 27.05.2010 agli atti con il prot. n. 43346 del 01.06.2010 con la quale la ditta, in ottemperanza al PD 3948/07, trasmette le copie delle analisi effettuate sul materiale inerte accettato presso il centro di recupero in loc. Cavallera n, 25, comune di Carcare.

VISTA la nota del 16.06.2010 prot. n.° 46695, trasmessa anche al comune di Carcare, di richiesta di documentazione integrativa. In data 28.06.2010 agli atti con il prot. n° 50242 del 29.06.2010 sono pervenute le integrazioni richieste alla ditta nell'ambito dell'istruttoria tecnica consistenti in: nuova tabella conferimento rifiuti, codici CER, potenzialità massima impianto e quantitativo in stoccaggio istantaneo; richiesta di autorizzazione potenzialità massima di trattamento indipendentemente dalla tipologia di rifiuto pari a 256.000 t/annue corrispondenti ad un massimo di 701 t/ giornaliere, già previsti nei provvedimenti autorizzativi; elaborato grafico con indicazione delle aree di messa in riserva e trattamento dei rifiuti; copia dell'estratto catastale, con evidenziati fogli e mappali sui quali insiste l'attività, controfirmato dal legale rappresentante; conferma del responsabile tecnico dell'impianto è il legale rappresentante dell'azienda, geom. Bagnasco Gianpaolo; elaborati fotografici dell'insediamento.

CONSIDERATA la necessità di unificare, di sostituirli e parzialmente modificarli con il presente atto, i vigenti provvedimenti emessi rispettivamente in data 23.11.2006, con PD 7277, in data 7.3.2007, con PD 2102, in data 17.5.2007, con PD 3948 e in data 4.9.2007, con PD 64705. La decisione di sostituire i precedenti provvedimenti con il presente è invece fondata sulla necessità di accorpare in un unico atto tutte le autorizzazioni vigenti rilasciate alla Bagnasco Edoardo s.r.l.

RITENUTO opportuno unificare tutti gli atti precedenti relativi alla sola gestione, sostituendoli nel presente provvedimento, in considerazione del fatto che la presenza di più provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'impianto può generare problemi di gestione da parte degli organi di controllo nonché da parte della ditta, fermo restando la scadenza dell'autorizzazione prevista dall'atto n° 7277 del 23.11.2006.

CONSIDERATO che, alla base di quanto emerso nella fase istruttoria effettuata ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. basata sulla verifica della documentazione agli atti e di quella presentata dalla Impresa Bagnasco Edoardo Srl a corredo dell'istanza, non sono emersi motivi ostativi al rilascio di un provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio già in essere in capo alla Società stessa. L'accoglimento della istanza non comporterà, come dichiarato dalla ditta, modificazioni alle caratteristiche quali/quantitative in deposito preliminare e dei rifiuti introitati, né varierà la potenzialità di trattamento nel suo complesso ed il processo tecnologico dell'impianto.

Tutto quanto sopra, rilevato che non sussistono vincoli ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica per le motivazioni di cui in premessa. Inoltre, alla data odierna, non sono giunte segnalazioni da Enti o privati circa situazioni di irregolarità nella gestione dell'attività da parte della società.

AUTORIZZA

ai sensi dell'ex art. 210 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii., del DM 5 febbraio 1998 modificato ed integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n° 186, la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi destinati a recupero, operazioni R5-R10-R13 ex Allegato C del D.Lgs citato, già autorizzato con PD 7277 del 23.11.2006 e ss.mm.ii., in capo alla Bagnasco Edoardo Srl con sede legale in comune di Cengio, via Cosseria n° 15 ed impianto operativo in comune di Carcare, loc. Cavallera n° 25, individuato al foglio n° 6, mappali 250, 357, 374 e parte 286, il cui Rappresentante legale e responsabile tecnico è identificato nella persona del geom. Bagnasco Giampaolo.

DETERMINA

A) che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

B) la revoca del P.D. n° 7277 del 23.11.2006 ad eccezione del periodo di validità del provvedimento stesso, fissato alla data del **02.12.2016**. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza, fissata dal presente provvedimento. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni amministrative e delle caratteristiche dell'impianto;

C) di unificare e di sostituire con il presente atto, i vigenti provvedimenti emessi rispettivamente con PD n° 2102 del 07.03.2007, PD n° 3948 del 15.05.2007 e PD n°6470 del 04.09.2007;

D) possono essere conferiti presso l'impianto in premessa citato esclusivamente i rifiuti individuati con codice CER (di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.), indicati nella tabella di seguito riportata, con potenzialità di trattamento, quantitativi massimi istantanei e con le operazioni di recupero consentite previsti dall'ex Allegato C del D.Lgs citato:

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Gareri il 02/08/2010 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
Provvedimento numero 2010/5602 del 02/08/2010 esecutiva dal 02/08/2010 pubblicata il 03/08/2010 per 15 giorni successivi

Tipologia rifiuto Codice CER	Descrizione e Provenienza	Riferimento normativo Paragrafo D.M. 05/02/98	Attività di recupero Operazioni da R1 a R13	Potenzialità massima impianto		Stoccaggio massimo istantaneo		Obbligo di Test di cessione (T) o analisi (A)
				mc	ton	mc	ton	
191112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 19 11 11 - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R13					T
160120	Vetro - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R13					T
191205	Vetro - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R13					T
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 - 7.6.1 del DM 5/2/98	7.6	R5 R13					T
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R10 R13					T
170101	Cemento - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R10 R13					T
170102	Mattoni - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R10 R13					T
170103	mattonelle e ceramiche - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R10 R13					T
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R10 R13					T
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 - 7.1.1 del DM 5/2/98	7.1	R5 R10 R13					T
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 - 7.2.1 del DM 5/2/98	7.2	R5 R10 R13	170.000	256.000	15.000	30.000	T
010409	scarti di sabbia e argilla - 7.2.1 del DM 5/2/98	7.2	R5 R10 R13					T
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 - 7.2.1 del DM 5/2/98	7.2	R5 R10 R13					T
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 - 7.2.1 del DM 5/2/98	7.2	R5 R10 R13					T
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 - 7.11.1 del DM 5/2/98	7.11	R5 R10 R13					T
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 - 7.31-bis 1 del DM 5/2/98	7.31-bis	R5 R10 R13					T

E) i quantitativi della potenzialità massima impianto e dello stoccaggio massimo istantaneo si intendono come sommatoria delle diverse tipologie di rifiuti indipendentemente dalla singola tipologia di rifiuto;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Garen il 02/08/2010 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo [illegible]
Provvedimento numero: 2010/5002 del 02/08/2010 esecutiva dal 02/08/2010 giusto [illegible]

- le operazioni di recupero attuabili nell'impianto sono quelle individuate dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.m.i., definizione:
  - R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
  - R10 spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
  - R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

DISPONE altresì

che la validità del presente provvedimento sia subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni integrative di dettaglio:

1) l'esercizio dell'impianto e la sua gestione dovranno essere svolti in conformità ai principi generali di cui all'ex art.178, comma 2, del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.m.i., nonché alle norme di settore per gli aspetti inerenti l'attività. In particolare per quanto attiene la movimentazione e manipolazione dei rifiuti la ditta dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza dell'ambiente di lavoro, in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.A.L. della ASL competente, e di prevenzione incendi;
2) i cumuli del materiale trattato o dei rifiuti ricevuti, identificati dai codici CER indicati in tabella di cui al punto D) del presente provvedimento, in attesa di essere trattati non potrà superare l'altezza di metri 10 (dieci) riferiti al caposaldo aziendale posizionato sulla colonna n. 3 dell'autostrada Torino-Savona collocato a quota 367,00 m. slm. I cumuli devono risultare di limitata pendenza e di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza;
3) al fine di meglio identificare i rifiuti la cui destinazione, dopo il trattamento, sia compatibile con l'attività R5 (utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali) e R10 (utilizzo per recuperi ambientali), dovranno essere adottati i seguenti criteri. In entrata i rifiuti verranno stoccati in due cumuli diversi in funzione delle loro caratteristiche per il recupero successivo, così come indicato nella Tabella di cui al punto D), e precisamente:

   a) **Cumulo 1 Rif** per i rifiuti inerti che soddisfano sia i recuperi ambientali R10, che i riempimenti, rilevati, sottofondi stradali R5, per i seguenti codici Cer:101311-170101--170102--170103--170107--170904--010410-010413-170508-170504;

   b) **Cumulo 2 Rif** per i rifiuti inerti che soddisfano esclusivamente i riempimenti, rilevati, sottofondi stradali per il recupero R5, per i seguenti codici Cer:101112--160120--191205--170302-101311-170101-170102-170103-170107-170904 010410--010413-170508--170504.

   Dopo le operazioni di trattamento le materie prime ottenute dovranno essere stoccate nel seguente modo:

   a) **Cumulo 1 MPS** che provengono dal **Cumulo 1 Rif** e che potranno essere avviate al recupero R10 e/o R5

   b) **Cumulo 2 MPS** che provengono dal **Cumulo 1 Rif** e/o dal **Cumulo 2 Rif** che potranno essere miscelate in proporzioni variabili ed essere avviate al recupero R5;

4) lo svolgimento dell'attività dovrà essere effettuato in conformità agli elaborati progettuali presentati, con le modalità e nelle aree operative indicate nella relazione tecnica e planimetrie a corredo dell'istanza. In particolare la planimetria di riferimento è quella presentata in data 28 giugno 2010 agli atti col prot. n. 40212 del 29/06/2010;
5) i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, non potranno comunque essere stoccati in impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di recupero o trattamento per non più di tre anni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 36/2003. La gestione del deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, lett. m) del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
6) conferire presso idonei impianti di smaltimento autorizzati i rifiuti e le materie prime secondarie derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più recuperabili / commerciabili. In uscita dall'impianto, le sostanze, materie e i prodotti secondari rientrano nella definizione di rifiuto se non rispettano quanto stabilito dall'ex art. 181-bis "materie, sostanze e prodotti secondari" del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008. In particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.. Per quanto sopra, alcuni materiali, anche se trattati, non potranno uscire dall'impianto come materia prima secondaria, bensì come rifiuto, nel caso in cui non abbiano caratteristiche conformi al D.M. 05/02/1998 e caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
7) i rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una "voce a specchio" con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
8) non eseguire miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto prescritto nell'ex art. 187 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; porre i rifiuti depositati nell'area esterna sugli appositi piazzali pavimentati dotati di pozzetti per la raccolta delle acque di dilavamento;
9) mantenere costantemente puliti e in buono stato di efficienza e funzionalità le griglie e i piazzali pavimentati soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche nonché le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche non ostruite e sgombre dai rifiuti e dalle materie prime secondarie;
10) i rifiuti in entrata devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite, ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'ex art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché, qualora il recupero/l'impiego di tali rifiuti preveda l'utilizzo come formazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari, è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale, attraverso l'esecuzione il test di cessione sul rifiuto tal quale, ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/08 come modificato dal D.M. 186/06, anche sul prodotto finito in uscita, e congiuntamente sulle singole frazioni ottenute dall'impianto, qualora il materiale risulti da miscelazione di quest'ultime;

11) tutte le acque recapitanti nell'area, oggetto dell'attività descritta, ed convogliate in una zona delimitata grazie ad idonea pendenza quindi pompate al interno del bacino di deposito delle acque di lavaggio dell'impianto di frantumazione mobile funzionante a ciclo chiuso e utilizzate anche per la bagnatura dei cumuli e per la bagnatura del prodotto in fase di frantumazione, garantendo peraltro un risparmio di risorse idriche, così come descritto nella relazione integrativa, trasmessa in data 25.10.2006 dalla Società Ramarosco. Gli scarichi idrici industriali e civili decadenti dall'insediamento comprensivi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla l.r. 18/99 e ss.mm.ii.. L'allontanamento delle acque meteoriche deve essere conforme alle disposizioni stabilite dal Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4;

12) per ciò che riguarda i cumuli di materiali stoccati all'aperto, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri dovute a sollevamento eolico, la ditta dovrà, se necessario, procedere ad opportuna copertura degli stessi o alla spruzzatura/bagnatura tramite la rete di irroratori a getto prevista a progetto, sia nella fase di stoccaggio sia durante le fasi di movimentazione ovvero in occasione di condizioni meteo climatiche tali da favorire la dispersione di polveri;

13) l'impianto di frantumazione non potrà essere attivato senza l'ausilio del sistema di nebulizzazione ad acqua ad esso asservito opportunamente in funzione. La rete di irroratori a getto e il sistema di nebulizzazione ad acqua asservito all'impianto di frantumazione mobile dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;

14) nel caso in cui i sistemi di spruzzatura/bagnatura di cui al punto precedente o il sistema di nebulizzazione asservito all'impianto di frantumazione non siano in grado di erogare acqua con continuità ed in quantità idonea ad inumidire apprezzabilmente il materiale trattato, la lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dei sistemi di spruzzatura/bagnatura stessi;

15) per limitare l'emissione di polveri del materiale eventualmente disperso al suolo che può essere sollevato e trasportato eolicamente deve essere previsto l'impiego di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali pavimentati esterni dello stabilimento almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario;

16) la ditta dovrà mantenere costantemente efficiente il sistema di lavaggio gomme per i mezzi in uscita dal sito e comunque sui mezzi che, dopo il carico, dovranno lasciare il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;

17) in caso di dismissione dell'impianto, deve essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area, rimuovendo i rifiuti e le strutture realizzate ai fini dello svolgimento della stessa attività; prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, deve essere assicurato che non vi sia contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, comune di Carcare e Arpal. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente

18) Comune di Carcare:

a) che sia valutato il quantitativo di rifiuti ad oggi giacente nell'impianto e che l'incremento dell'attività di recupero non comporti un ulteriore aumento di tale quantitativo; nella pratica ad un maggiore recapito di rifiuti all'impianto dovrà corrispondere un altrettanto maggiore dismissione per l'utilizzo;

b) che il deposito per la messa in riserva dei rifiuti di che trattasi non possa avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Garen il 02/08/2010 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo [illegible] n. 82
Provvedimento numero: 2010/5602 del 02/08/2010 esecutiva dal 02/08/2010 pubblicata il 03/08/2010 per [illegible]

c) che siano rispettate dalla ditta tutte le prescrizioni, ai sensi delle vigenti normative, per il contenimento delle emissioni di polveri e di rumore nell'attività di movimentazione e di frammentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, con l'adozione dei dispositivi tecnologicamente atti ad eliminare o almeno a contenere nei limiti consentiti tali inconvenienti;

d) che siano adottati dalla ditta Bagnasco Edoardo srl tutti i sistemi tecnologicamente idonei, in modo particolare il lavaggio delle ruote degli automezzi, la copertura dei materiali trasportati con appositi teloni e l'annaffiatura del materiale trattato e stoccato, affinché non vi sia dispersione di polveri durante il trasporto in entrata ed in uscita dall'impianto;

e) che siano adottate da Provincia e dalla ditta Bagnasco Edoardo srl tutte le iniziative possibili affinché vi sia un monitoraggio costante dell'attività svolta all'interno dell'impianto, con controlli periodici ed esaustivi volti al riscontro delle tipologie e delle quantità dei rifiuti presenti e trattati, con susseguente informativa al comune di Carcare;

f) che siano rispettati tutti i piani urbanistici e ambientali interessanti l'area oggetto dell'attività, tutte le norme di sicurezza e d'igiene e che possano essere modificate le prescrizioni con l'evolversi della normativa e della situazione ambientale;

g) che la ditta Bagnasco Edoardo srl s'impegni, qualora dismetta per qualsiasi motivo volontario o meno l'attività, a ripristinare lo stato del sito alla situazione originaria;

STABILISCE che

a) ai sensi della vigente normativa ed in base alla Delibera di Giunta Provinciale n. 217 dell'11/12/2007 (Contributi per le istruttorie nei procedimenti in materia ambientale, di difesa del suolo, gestione delle acque e del demanio idrico. Rideterminazione) nella misura di €uro 500,00, l'ammontare della quota quale concorso spese di istruttoria e sopralluoghi relativi al rilascio dell'autorizzazione all'attività di gestione rifiuti, da versarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della presente sul c/c postale n. 288175 intestato a Provincia di Savona-Servizio Tesoreria c/o CA.RI.SA. Di Savona, ovvero sul c/c bancario n. 1890 c/o Cassa Risparmio di Savona-Codice ABI 6310-CAB 10698 intestato a Provincia di Savona. Causale da indicare obbligatoriamente: <<D.Lgs 152/2006 – Spese autorizzazione impianto gestione rifiuti-Denominazione Azienda e Partita Iva>>;

b) la ditta Bagnasco Edoardo dovrà presentare a questo Settore, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, apposita **appendice** in originale sia della polizza fidejussoria sia della RC Inquinamento in essere. Le polizze o l'appendice devono riportare il numero del presente provvedimento autorizzativo. Il massimale delle polizze fidejussorie dovrà essere adeguato per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati.

SI RISERVA

di revocare il presente provvedimento, previa diffida e sospensione, ai sensi dell'ex art. 210, 4° comma, del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii., qualora venissero riscontrate difformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente atto configura violazione di una prescrizione autorizzativa,ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

La presente determinazione costituisce esclusivamente autorizzazione di rilievo di profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.
Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione possono essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Liguria ed in relazione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative questa Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

DISPONE

1. che il presente atto sarà notificato a mezzo posta con raccomandata A/R alla Bagnasco Edoardo srl, comune di Cengio e trasmesso alla Regione Liguria, al comune di Carcare ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova;
2. di pubblicare il presente atto, costituito da 11 pagine (6 fogli), all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli ex art. 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il P.I. Roberto Bogni;
2. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.